

REGIONE  
LAZIO**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE**  
**Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti**  
**AREA 13 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**Prot. ~~6860~~ 1.../DB/04/13Roma, 06 APR. 2012**Trasmesso via fax**

La presente non verrà trasmessa per posta agli enti pubblici sensi dell'art. 6 c. 2 della legge 30/12/1991 n. 412.

**A.r.p.a. Lazio**  
Sede di Roma  
via G. Saredo, 52  
00173 - Roma  
fax: 06.72961808e p.c. **Direttore Tecnico di Arpa Lazio**  
Dott. Gianfranco Bielli  
fax: 06/7216007**Provincia di Roma**  
**Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale"**  
Via Tiburtina 691  
00159 Roma  
fax: 06.43566938- 0667663336**Città di Albano Laziale**Prot. Entrata del 06/04/2012  
nr. 0016235

Classifica: VI.IX

**Comune di Albano Laziale**  
Piazza della Costituente 1 - Palazzo Savelli  
Ufficio Ambiente  
00041 Albano Laziale (RM)  
fax: 06.9320201**Pontina Ambiente S.r.l.**  
Via Pontina, 543  
00128 Roma  
fax: 06.50796651**Oggetto:** Pontina Ambiente S.r.l. - Riscontro nota Arpa Lazio n. 2349 del 11/01/2012.

Si riscontra la nota di cui all'oggetto acquisita al protocollo regionale con il n. 9704 del 18/01/2012, che per maggiore chiarezza espositiva si rimette in allegato alla presente.

Seppure si riconosce che il riscontro risulta tardivo, tuttavia si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti che avranno rilevanza nelle circostanze future.

Si premette che non si è potuto dare immediato riscontro alla nota di cui all'oggetto, in quanto acquisita a protocollo il 18/01/2012 e visionata il giorno successivo all'indomani della data fissata per il sopralluogo per la presa d'atto strettamente connesso con l'argomento in questione.

Riscontrando nel merito quanto richiesto da Arpa Lazio, risulta singolare che l'organo tecnico della Regione richieda ad un'area amministrativa "quali siano gli accertamenti tecnici di competenza da effettuare funzionali alla messa in esercizio degli impianti".

Comunque, ad ogni buon fine, si raccoglie favorevolmente l'occasione per chiarire gli aspetti tecnico-normativi da porre in essere in occasione della presa d'atto della messa in esercizio degli impianti.

Occorre innanzi tutto chiarire a quali riferimenti normativi sia sottoposto un collaudo di discarica, essendo questo un aspetto fondamentale onde evitare di richiamare in causa riferimenti normativi non propri né coerenti con la pratica in questione.

Il decreto legge 28.5.2004 n. 136, convertito con modificazioni nella legge 27.7.2004 n. 186, all'art. 5 ha previsto, tra l'altro, che per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici provveda, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, alla redazione di norme tecniche relative alle costruzioni, anche per la verifica sismica ed idraulica, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Il comma 2 del predetto articolo 5 prevede altresì che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all'art. 52 del *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

L'art. 52 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"* stabilisce che *"in tutti in Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*.

In virtù della succitata legge 27.7.2004 n. 186 e del D.P.R. 380/2001 sono state emanate le *"Norme Tecniche per le Costruzioni"*, dapprima con DM 14/09/2005 poi con D.M. 28/01/2008 (in sostituzione del precedente).

Per quanto concerne la costruzione delle discariche, le succitate norme tecniche di cui al D.M. 28/01/2008 rinviano in sostanza alla specifica disciplina di riferimento, ovvero al D.Lgs. 36/03 (per altro evidentemente antecedente ai succitati decreti ministeriali), i cui allegati descrivono, tra l'altro, requisiti minimi, modalità tecniche e costruttive.

Stabilito dunque, i riferimenti normativi per la realizzazione delle discariche esaminiamo quali sono i criteri da adottare per il collaudo delle discariche ovvero degli invasi di discarica.

Premesso che, il collaudo statico di cui all'art. 67 del succitato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è previsto per le opere di cui all'art. 53, nel cui elenco non compare espressamente l'elemento discarica, né tantomeno queste (le discariche), risultano da sottoporre alla valutazione del Genio Civile in quanto non costituite da opere in cemento armato o assimilabili (e per il caso di specie trattandosi di opera privata non è nemmeno assoggettabile ai dettami del D.Lgs. 163/2006), per le discariche è prevista una verifica di conformità ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/03 ed è previsto un collaudo ai sensi del comma 15 dell'art. 15 della Legge Regionale 27/98, le cui modalità di esecuzione si potrebbero ispirare alla verifica di sicurezza di cui al punto 6.11.1.4 del D.M. 28/01/2008.

Tralasciando le verifiche di sicurezza di cui al DM 14/01/2008 di specifica competenza del collaudatore, richiamato, dunque, il D.Lgs. 36/03, si evidenzia che, l'unico articolo che dispone una verifica di conformità (definizione più prossima a quella di collaudo) risulta essere l'art. 9 rubricato come *"condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche"* i cui commi 2 e 3 stabiliscono rispettivamente che:

- *"prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dell'autorizzazione"*

- "l'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio".

Richiamata, invece, la L.R. 27/98 si evidenzia che il comma 15 dell'art. 15 dispone:

- "Unitamente alla domanda di cui al comma 1, può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero previsto dall'articolo 16. In tal caso gli enti indicati dai commi 1 e 13 autorizzano le attività di smaltimento e di recupero contestualmente all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto o della discarica, con efficacia subordinata all'esito positivo del collaudo. I costi relativi al collaudo sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto o della discarica".

La Regione Lazio, con D.G.R. 239/08 in attuazione del succitato dispositivo regionale ha stabilito che: "Prima della messa in esercizio, l'istante dovrà presentare il collaudo delle opere realizzate e le garanzie finanziarie di legge. Solo a seguito di tale presentazione l'autorità competente rilascia, entro trenta giorni, decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto facendo obbligo al gestore, prima dell'attivazione dell'impianto, di dare comunicazione dell'inizio dell'attività all'autorità competente".

Da quanto sopra si può evincere che per legge regionale sarebbe facoltà dell'Ente procedente formalizzare con una Determinazione la presa d'atto dell'avvenuto collaudo, ma nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale di riferimento, si effettua, comunque, un sopralluogo al fine di ottemperare a quanto stabilito dal succitato art. 9 del D.Lgs. 36/03.

In questo ambito, richiamando il comma 2 dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 che dispone che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 "le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente", si era convocata codesta Agenzia, tanto più che, sarebbe stato di suo interesse verificare le condizioni dei presidi di monitoraggio ambientale, stante le specifiche competenze previste, per il caso di specie, dal Titolo III-BIS della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Quanto sopra espresso dovrebbe porre Codesta Agenzia nelle condizioni di poter al meglio esperire i relativi obblighi di competenza per i sopralluoghi futuri finalizzati alla presa d'atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio degli impianti di discarica.

IL DIRETTORE REGIONALE

(dott. Mario Marotta)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(dott. Michele Fronzi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. Michele Fronzi)

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(ing. Luigi Minicillo)



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Franchi

Franchi

Sezione Provinciale di Roma

Direzione Sezione

Tel. 06/72961801 - Fax 06/72961808

ARPALAZIO

Prot n° 0002349 del 11/01/2012

Referente per quanto comunicato:  
Dott. Sergio Ceradini

USCITA

Roma,

Prot. n°

(da citare nella risposta)

Rif. Arpa: nota della Regione Lazio Dipartimento Programmazione  
Economica e Sociale Direzione Regionale Attività Produttive e  
Rifiuti Area 13 Ciclo Integrato dei Rifiuti prot.n.3453/DE/04/13

Rif: Prot. n. 0001736 del 10/01/2012

Regione Lazio  
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale  
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti  
Area 13- Ciclo Integrato dei Rifiuti  
Via Rosa Raimondo Garibaldi, 7  
Fax 06/51688963

4848

Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta,  
art.6 c.2 Legge 412 del 31/12/1991

e.p.c.:

Direttore tecnico di Arpa Lazio  
Dott. Gianfranco Bielli

Oggetto: Società Pontina Ambiente srl.

Convocazione sopralluogo per il 20.01.2012 per presa d'atto e messa in esercizio secondo sub-lotto  
funzionale VII Invaso.

Con riferimento alla richiesta di partecipazione della scrivente Agenzia ad un sopralluogo per il giorno  
20.01.2012 per presa d'atto e messa in esercizio del secondo sub-lotto funzionale del VII Invaso della  
Discarica della Società Pontina Ambiente srl, pervenuta con la nota prot.n.3453/DE/04/13, si chiede di  
conoscere, analogamente a quanto già comunicato nota del Servizio Tecnico Staff Prevenzione e Riduzione  
Integrato dell'Inquinamento di Arpa Lazio prot.n.0019507 del 08/03/2011, al fine di predisporre mezzi e  
risorse adeguati e pregiudizialmente alla partecipazione di questa Agenzia ai sopralluoghi previsti, quali siano  
gli accertamenti tecnici di competenza da effettuare, funzionali alla messa in esercizio degli impianti

Distinti saluti

REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale AFFARI GENERALI
18 GEN. 2012
Protocollo N° 2704-06/12

Il Direttore della Sezione di Roma  
Dott. Sergio Ceradini

SEDE LEGALE

00100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114  
TEL. +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.35.33.43  
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT  
C.F. 97172140680 - P. IVA 00913900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

00175 ROMA - VIA GIUSEPPE SAREDO, 22  
TEL. +39 06.72.96.1 - FAX +39 06.72.961.800  
E-MAIL: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT